

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 26 Giugno 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Barengni Prof. Andrea, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.300,00 INFLITTA ALL'A.S.D. PISONIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)**

Con ricorso del 3.5.2007, notificato alla A.S.D. Pisoniano in data 8.5.2007, la Procura Federale interponeva appello avverso la decisione della Commissione disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007), con la quale, limitandosi a quanto nella presente sede interessa, era stata comminata nei confronti della società la sola sanzione dell'ammenda, nella misura di Euro 15.300,00, oltre alla inibizione nei confronti di vari dirigenti della società e alla squalifica nei confronti del calciatore Polizzano Andrea che restano estranee al gravame della Procura nel presente grado di giudizio, per aver la società pattuito e corrisposto al calciatore somme ulteriori rispetto all'accordo stipulato e depositato ed altresì esuberanti rispetto ai limiti previsti per il settore dilettantistico.

La Commissione disciplinare, secondo la Procura, avrebbe errato nel non comminare alla società altresì la sanzione della penalizzazione di punti in classifica in quanto l'addebito per cui era stato effettuato il deferimento comprendeva tanto la fattispecie più lieve prevista dalle N.O.I.F. all'art. 94 lett. b) quanto quella più grave prevista, nella stessa disposizione, alla lett. a), fattispecie quest'ultima per la quale, con riferimento al settore dilettantistico, l'art. 7, comma 6, C.G.S. prevede il cumulo dell'ammenda con la penalizzazione di uno o più punti (mentre il comma 4 dell'art. 7 C.G.S. prevede la sola eventualità del cumulo).

La società resisteva all'appello con memoria del 9.5.2007, nella quale formulava diverse eccezioni attinenti alla tardività dell'appello in relazione alla abbreviazione dei termini per le impugnazioni relative alle fasi di play-off e play-out del Campionato Nazionale Dilettanti, ed inoltre nel merito in relazione alla novità del riferimento della Procura all'art. 7 C.G.S. anziché al solo art. 1, comma 1, C.G.S. che vincolerebbe il successivo decorso dell'addebito alla definizione giuridica originaria non mettendosi altrimenti il deferito nella situazione di potersi difendere, ed infine insistendo sulla estraneità della dirigenza attuale della società rispetto ai fatti per cui si procede, che non avrebbero «coinvolto alcuno dei nuovi dirigenti», in definitiva concludendo nel senso di rigettare l'appello proposto perché tardivo e comunque perché infondato, in subordine chiedendo rinvio al primo giudice per violazione del contraddittorio.

In data 21.6.2007 compariva dinanzi alla C.A.F. il rappresentante della Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Chinè, che insisteva per l'accoglimento dell'appello riportandosi ai motivi di appello e richiedendo l'inflizione della sanzione di 4 punti di penalizzazione oltre alla conferma della sanzione dell'ammenda, nonché l'avv. Giovanni Bernardini Presidente della A.S.D. Pisoniano, che aveva chiesto nella propria memoria di essere sentito, il quale preliminarmente illustrava l'eccezione formulata con telefax in data 19.6.2007 in relazione al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 37, comma 3°, C.G.S., e nel merito insisteva comunque sulle proprie difese anche processuali affidate già alla memoria scritta. La C.A.F., in accoglimento della ridetta eccezione preliminare rilevava che l'appello della Procura effettivamente verteva su un addebito disciplinare – quello previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e punito dall'art. 7 C.G.S. – che sotto il profilo procedimentale richiede l'applicazione, anche in appello, del termine a comparire invocato dal deducente, e fissava quindi una nuova udienza in data 26.6.2007 alla quale comparivano nuovamente le parti insistendo nelle loro precedenti deduzioni.

Con il gravame la Procura si duole della circostanza che la decisione della Commissione disciplinare non abbia riconosciuto la formulazione, nel giudizio di primo grado, del deferimento sotto il profilo previsto dalle N.O.I.F. all'art. 94 lett. a), ma solo di quello più lieve previsto dall'art. 94 lett. b), e ciò censurando la stessa formulazione del deferimento effettuata dalla Procura con riferimento all'art. 1 C.G.S. [così si esprime la decisione impugnata: «l'eccezione sollevata dall'A.S.D. Pisoniano ... va accolta essendo in effetti il deferimento intervenuto ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 N.O.I.F. (si precisa al riguardo che la Procura Federale quando non rinvenga nel C.G.S. la violazione di una norma specifica è solita censurare i comportamenti tenuti deferendo ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S.)»]. Rilevata quindi l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui esclude il deferimento anche ai sensi della lett. a) cit., la Procura propone nella presente sede appello parziale rilevando l'insufficienza della sanzione comminata alla società, di cui chiede altresì la penalizzazione di punti in classifica.

L'appello è fondato e va accolto.

Da una semplice lettura del deferimento in primo grado si ravvisa con evidenza la sussistenza del deferimento sia per la condotta prevista dalla lett. b) dell'art. 94 N.O.I.F. sia per quella più grave prevista dalla lett. a) dello stesso articolo, e ciò benché la formulazione del deferimento effettivamente presenti le mende rilevate dal Giudice di primo grado, mende tuttavia di carattere stilistico e prive di rilievo processuale. Del resto, come rileva la Procura, l'art. 7 C.G.S. contempla la norma sanzionatoria della fattispecie prevista dall'art. 94 N.O.I.F., norma che può quindi ritenersi richiamata nel deferimento ai sensi dell'art. 94 cit.

Dagli atti risulta d'altra parte certa la sussistenza nella specie della fattispecie più grave prevista dall'art. 94, lett. a), e ciò appare chiaro sia attraverso la lettura delle deposizioni

testimonialia raccolte, a cominciare da quella resa *contra se* dal calciatore Polizzano e dalle stesse deposizioni dei legali rappresentanti della società, sia attraverso la ricostruzione documentale dei fatti, nella quale si riscontrano pagamenti successivi nel corso del tempo effettuati a mezzo di bonifici bancari o di assegni, che evidenziano a loro volta la sussistenza di un accordo a monte (accordo che ben può essere tacito e addirittura risultare da una semplice pratica collusiva e non necessita di essere tradotto in una pattuizione di carattere vincolante, che pure nella specie era da ritenersi intervenuta), nonché delle altre circostanze concrete relative all'ingaggio del calciatore da parte del Pisoniano che emergono dalle risultanze istruttorie.

Rilevata la sussistenza del deferimento in primo grado altresì con riguardo alla fattispecie più grave e la sicura configurabilità dei fatti addebitati alla stregua dell'art. 94 lett. a) N.O.I.F., è agevole osservare che a mente dell'art. 7, comma 6, C.G.S. la sanzione in ambito dilettantistico per la società che violi la norma di cui all'art. 94 lett. a) cit. comprende oltre l'ammenda altresì la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

L'altra eccezione proposta dalla società nel presente grado non appare fondata: con essa si sostiene la generalità dell'abbreviazione dei termini durante le fasi di play-off e play-out, con la motivazione che durante tali fasi la certezza della classifica assume carattere prioritario e di urgenza; pur se suggestiva, la tesi non è dotata di alcun pregio, essendo del tutto palese nella lettera e nello spirito delle disposizioni richiamate la limitazione di tale misure ai procedimenti che in tali fasi trovano causa ed origine, il che del resto corrisponde alla razionale giustificazione della norma, che nella interpretazione del deducente finirebbe per comportare una selezione casuale dei procedimenti soggetti alla abbreviazione dei termini.

Del tutto evidente, e quindi non bisognosa di alcuna considerazione, è poi la infondatezza della ulteriore eccezione formulata dalla società in ordine alla estraneità della attuale dirigenza agli addebiti.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell' appello del Procuratore Federale, dispone l'applicazione della penalizzazione di punti 2 in classifica alla A.S.D. Pisoniano (da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006/2007). Conferma nel resto.

2. RICORSO DEL CALCIATORE POLIZZANO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 8, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)

Con comunicazione a mezzo telegramma del 4.5.2007 e poi a mezzo telefax in data 7.5.2007 il calciatore Andrea Polizzano interponeva gravame avverso la decisione della Commissione disciplinare presso il Comitato Interregionale in data 27.4.2007, con la quale gli era stata comminata la squalifica per mesi otto in applicazione dell'art. 7, comma 4°, C.G.S., avendo la Commissione disciplinare escluso la configurazione dell'altra fattispecie prevista dall'art. 7, comma 6°, C.G.S.

Con memoria del 23.5.2005, poi, il calciatore illustrava le motivazioni del reclamo, insistendo in particolare sulla comparazione delle sanzioni tra i vari deferiti e sulla diversa gravità delle colpe, concludendo poi nel senso di richiedere una significativa mitigazione della squalifica inflittagli.

All'udienza del 21.6.2007 in sede di trattazione del ricorso dinanzi alla C.A.F. è comparso il difensore del reclamante avv. Scarfone che ha nuovamente illustrato le ragioni del gravame insistendo per il suo accoglimento; successivamente la C.A.F. disponeva tenersi nuova udienza in data 26 giugno 2007 per consentire la trattazione congiunta del ricorso con altro procedimento non riunito ma connesso, che era stato differito in accoglimento di una eccezione in ordine al rispetto del termine di 10 giorni a comparire di cui all'art. 36 C.G.S. formulata dal legale rappresentante del Pisoniano avv. Bernardini. In tale sede nessuno è comparso per il ricorrente.

La Procura Federale non ha impugnato nei confronti del calciatore Polizzano la decisione della Commissione disciplinare, pur avendo nell'altro procedimento connesso, proposto appello in ordine alla determinazione della sanzione a carico della società Pisoniano A.S.D., chiedendo in tale sede la penalizzazione di quattro punti in classifica in relazione all'art. 7 comma 6° C.G.S. erroneamente escluso dalla Commissione disciplinare.

Con provvedimento in data odierna questa C.A.F. ha accolto l'appello della Procura Federale, rilevando, per un verso, la sussistenza e la legittimità, negata in primo grado dalla Commissione disciplinare, del deferimento ai sensi dell'art. 94 lett. a), e, per altro verso, la conseguente necessità di fare applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 6°, C.G.S. e non di quelle di cui all'art. 7, comma 4°, C.G.S. applicate dalla decisione di primo grado.

Poiché l'art. 7, comma 6°, C.G.S. prevede per il calciatore in caso di sussistenza del fatto previsto dall'art. 94 lett. a) N.O.I.F. la squalifica per non meno di un anno, appare evidente che, pur non potendosi aggravare nella presente sede la pena in difetto di appello da parte del Procuratore federale, l'appello del calciatore Polizzano non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Polizzano Andrea e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario

3. RICORSO DELLA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CURCIO TONI FINO 25.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 77 del 3.1.2007)

La società G.S. Citrarum Calcio a 5 ha presentato reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n. 77 pubblicato il 3.1.2007 riguardante la squalifica inflitta dell'allenatore Curcio Toni fino al 25.6.2007 per i fatti successi in occasione della partita Carpe Diem – G.S. Citrarum Calcio a 5 disputata il 2.12.2006, malgrado, si sostiene, sia stato provato che in quella data e in quel campo l'allenatore Curcio Toni non era materialmente presente, come provato dalla distinta di gara asseverata dallo stesso arbitro né poteva esserlo perché Curcio Toni in quei momenti era ricoverato presso l'Ospedale di Cetraro.

In quell'occasione, infatti, l'arbitro, che conosceva il tecnico Curcio Toni per aver diretto già altre gare, asseriva che le parole ingiuriose rivoltegli contro provenivano, tra gli altri, anche dall'allenatore Curcio Toni, che era presente dinnanzi al cancelletto che porta agli spogliatoi.

La C.A.F., preso atto del certificato del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G. Iannelli" di Cetraro prodotto dalla reclamante in cui si attesta che il Signor Curcio Toni non poteva essere presente alla gara al momento dei fatti in quanto presente presso il Pronto Soccorso del suddetto Ospedale, accoglie l'appello per quanto riguarda la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Citrarum Calcio a Cinque di Cetraro Marina (Cosenza) annulla per quanto di ragione la decisione impugnata.

Manda alla Procura Federale per l'eventuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELLA A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 CON OBBLIGLO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E IN CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA;**
 - **DELL'AMMENDA DI €2.000,00;**
- SEGUITO GARA ISCHIA/S. ANTONIO ABATE DEL 29.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.5.2007)

L'Associazione Calcio Sant'Antonio Abate ha presentato ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 25.5.2007 riguardante la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2007 a porte chiuse in campo neutro con decorrenza immediata ed ammenda di €2.000,00 a seguito della gara Ischia/ Sant'Antonio Abate del 28.4.2007.

La Commissione d'Appello Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., in quanto tardivo, avendo l'Associazione Calcio Sant'Antonio Abate inviato il ricorso oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della copia degli atti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardivo invio dei motivi di appello a seguito ricezione di copia degli atti, l'appello come sopra proposto dalla A.C. S. Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli), dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO DEL SIG. PARISI ROCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007)

Il signor Rocco Parisi ha proposto il ricorso contro la decisione assunta nei suoi confronti nella riunione del 22.5.2007, dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con la quale è stata irrogata la ammenda di €500,00 per aver violato l'art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti pattuendo un compenso con la società ASD La Chivasso superiore al limite massimo stabilito per l'attività di allenatore.

A sostegno del gravame il sig. Parisi ha invocato la violazione dell'art. 14, punto 4 C.G.S. che non consente l'applicazione di ammende a soggetti non professionisti come lui.

Si è costituita in giudizio la Procura Federale che ha chiesto la conferma della decisione impugnata previa conversione della ammenda inflitta in un mese di squalifica.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente va rilevato che nel presente giudizio non vi è contestazione circa il fatto contestato al signor Parisi essendo ammessa dallo stesso la violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento L.N.D. relativamente alla pattuizione di un compenso superiore al massimo previsto per la attività di allenatore. Parimenti pacifico in atti è la violazione dell'art. 14, punto 4 C.G.S. laddove la Commissione Disciplinare ha irrogato una sanzione pecuniaria a un soggetto non professionista. La circostanza, in particolare, risulta ammessa dalla stessa Procura Federale che, in udienza, si è limitata a chiedere la conversione della sanzione.

Sul piano processuale la Corte rileva che la richiesta della Procura Federale è inammissibile non essendo stato proposto formale e tempestivo appello alla decisione della Commissione Disciplinare la cui decisione, tuttavia, è chiaramente illegittima. Tutto ciò premesso il ricorso va accolto e va annullata la sanzione di €500,00 inflitta dalla Commissione Disciplinare al signor Parisi.

Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell'appello come sopra proposto signor Parisi Rocco annulla la sanzione dell'ammenda come inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANDREVA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE LIMITATAMENTE AD UNA DURATA TRIENNALE (fino al 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007, la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo proposto dal calciatore Antonio Candreva dichiarando valido il tesseramento del medesimo con la Ternana Calcio S.p.A. limitatamente ad una durata triennale (fino la 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale la Ternana Calcio S.p.A., chiedendo l'annullamento della gravata decisione e l'accertamento della validità ed efficacia del contratto sottoscritto in data 13.2.2005 fra la reclamante medesima ed il predetto calciatore sino alla sua naturale scadenza (30.6.2009).

Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento.

Come ha correttamente giudicato la Commissione Tesseramenti, con pregevole ed articolata motivazione, dalla quale non sussiste motivo alcuno per discostarsi - anche con riferimento alle questioni pregiudiziali e preliminari respinte prime cure ed oggi riproposte negli identici termini dalla reclamante - la modifica regolamentare attuata con la novellazione dell'art. 33 N.O.I.F. rende oggi incontestabile che la durata massima dei contratti sottoscritti da calciatori minorenni non possa superare i tre anni.

Che tale norma, come modificata, ed il limite da essa derivante sia applicabile al caso di specie non appare parimenti revocabile in dubbio, dovendosi qui confermare integralmente le corrette argomentazioni svolte sul punto dalla gravata decisione, in particolare per ciò che concerne la piena applicabilità (in difetto di un'esplicita contraria norma transitoria) dello *ius superveniens* ai rapporti di durata ancora pendenti alla data della modifica normativa.

A nulla, infine, valgono i richiami svolti dalla reclamante a precedenti di questa stessa Commissione d'Appello Federale, essendo la giurisprudenza invocata tutta relativa a fattispecie regolate dalla pregressa versione dell'art. 33 N.O.I.F..

In conclusione, occorre confermare la statuizione impugnata, che ha correttamente affermato che la validità del tesseramento del calciatore Candreva debba essere limitata ad un triennio (cioè sino al 30.6.2007), con conseguente libertà dello stesso da ogni vincolo decorso tale termine.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

7. RICORSO DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO NATO IL 18.10.1987 SEGUITO RECLAMO DELL’A.S.D. REAL TERESA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 12.4.2007)

Reclamando avverso la mancata ratifica del tesseramento del calciatore Ricci Alessio motivata dal fatto che quest’ultimo sarebbe risultato già tesserato a favore della società Pro Calcio Italia 1908, la A.S.D. Real Teresa assumeva di aver saputo che il medesimo era stato posto in lista di svincolo dalla società di appartenenza Adriano Flacco e di essere rimasta sorpresa nell’apprendere del suo tesseramento con decorrenza 4.1.2007 a favore della A.D.S. Pro Calcio Italia 1908. Il presidente di quest’ultima, dopo aver spiegato di aver avuto un colloquio sia con il genitore del calciatore sia con il Ricci, assumeva di avergli consegnato il cartellino pregandolo di riportarlo sottoscritto. Dopo alcuni giorni avendo rinvenuto sotto la porta dello spogliatoio il cartellino “firmato”, lo averlo inviato al competente Comitato Regionale.

Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, che aveva dichiarato nullo il tesseramento del Ricci a favore della A.S.D. Pro Calcio Italia e valido quello presentata dalla società A.D.S. Real Teresa, la stessa A.S.D. Pro Calcio Italia 1908 proponeva ricorso adducendo la superficialità della impugnata decisione per aver dato credito alle dichiarazioni di Ricci Alessio e per aver disatteso quelle del sig. Carmine Berardi, senza espletare alcuna accertamento calligrafico.

Preliminarmente, la C.A.F. rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto dagli atti non risulta che A.S.D. Pro Calcio Italia abbia provveduto, in violazione dell’art. 33 C.G.S., a darne comunicazione anche al signor Alessio Ricci che chiaramente riveste, nella specie, il ruolo di necessaria controparte.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omessa notifica del reclamo al calciatore Ricci Alessio, l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Calcio Italia di Spoltore (Pesaro) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA U.S.D. JUVENTINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL CALCIATORE SIGNORE RICCARDO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 AL SIG. ANDRIANI LUIGI; DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA U.S.D. JUVENTINA LECCE/POL. COPERTINO DEL 15.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 17.5.2007)

Con atto spedito il 18.05.07 la U.S.D. Juventina preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 47, in data 17.5.2007, recante:

- A) squalifica del Calciatore Riccardo Signori sino al tutto il 31.12.2009.
- B) Squalifica del sig. Luigi Andriani fino a tutto il 21.10.2007.
- C) Conferma dell’ammenda di €100,00 a carico dell’U.S.D. Juvnetina.

Con raccomandata A.R. 6.6.2007 la reclamante faceva pervenire le motivazioni del proposto reclamo.

Pur rappresentando negli intendimenti la volontà di non svolgere considerazioni di merito, e preannunciando argomentazioni inerenti all'omessa o contraddittoria motivazione e violazione o falsa applicazione di norme federali, la reclamante, non ha tenuto fede ai suoi propositi, ed ha semplicemente riesaminato con accento critico tutti i fatti di causa, che pur erano già stati ampiamente valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, non riuscendo ad individuare oggettivi profili di omessa o contraddittoria motivazione, ovvero di violazione o falsa applicazione di norme federali. Codesto Giudice può pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla materie di cui all'art. 33 comma 1 che nel proposto reclamo non appaiono in alcun modo individuate.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Juventina di Lecce e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.020,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.- 53 del 24.5.2007)

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 30.5.2007, il G.S. Mazara 1946 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007, relativo alla sanzione dell'ammenda di € 1.020,00 per violazione dell'art. 43 N.O.I.F. e dell'art. 1 C.G.S..

Con la delibera impugnata, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, aveva ritenuto la società G.S. Mazara 1946 responsabile della violazione delle sopraindicate norme per non avere inviato, entro i termini previsti dal Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 e dal Com. Uff. n. 19 dell'11.10.2006, i certificati di idoneità agonistica relativi a trentaquattro tesserati nonostante che avesse dichiarato di avere assolto a tale obbligo contestualmente alla richiesta di tesseramento dei singoli calciatori.

Nel reclamo del 30.5.2007 la società G.S. Mazara 1946, nel riconoscere di non avere inviato i certificati medici in conseguenza "di un malinteso e di poca chiarezza nelle comunicazioni", dichiarava di avere "a suo tempo perfettamente adempiuto ai suoi doveri, sottoponendo i suoi atleti alle visite mediche richieste". E, a prova di quanto dedotto, la società reclamante produceva la copia conforme dei certificati medici di tutti gli atleti che avevano preso parte alla stagione agonistica 2006/2007, chiedendo, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata" in quanto la società non ha commesso le infrazioni per cui è stata deferita".

Ritiene questa Corte che il reclamo della società G.S. Mazara 1946 sia fondato e, quindi, meriti di essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione inflitta.

Infatti, risulta dalla documentazione in atti che i suddetti certificati medici erano stati inviati alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con nota del 15.5.2007, successiva all'atto di deferimento del Presidente del Comitato del 7.5.2007. In secondo luogo, sempre documentalmente risulta che tutti i suddetti certificati medici di idoneità all'attività agonistica erano stati rilasciati, in data anteriore alle richieste di tesseramento dei singoli atleti, da professionista specializzato in medicina dello sport. Conseguentemente, all'atto della richiesta di tesseramento dei singoli calciatori, la società reclamante aveva già acquisito i relativi certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica. Sicché la violazione degli artt. 43 N.O.I.F. e 1 C.G.S. non sussiste.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani), annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA S.S.C. BAIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAIANESE/INTERCAMPANIA DEL 21.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)

Con atto di appello, i cui motivi sono stati inviati il 7.6.2007, la S.S. Calcio Baianese ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara a carico della società con il punteggio di 0-3.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 101 del 10.5.2007, che aveva inflitto la suddetta sanzione alla società.

Nell'atto di appello, i cui motivi sono stati inviati il 7.6.2007, la S.S. Calcio Baianese chiedeva in via preliminare la revoca della delibera della Commissione Disciplinare, nonché la ripetizione ovvero la disputa della gara.

Ritiene questa Corte che il reclamo della S.S. Calcio Baianese sia inammissibile.

Infatti, risulta documentalmente che i motivi di reclamo, preannunciato in data 5.6.2007, sono stati inviati il 7.6.2007 in palese violazione del disposto dell'art. 33, comma 2, C.G.S. che prescrive il termine perentorio di giorni sette decorrenti dalla pubblicazione del Com. Uff. nel quale è contenuta la delibera impugnata.

Poiché il Com. Uff. di cui trattasi è stato pubblicato il 26.5.2007, il reclamo è tardivo, essendo stati spediti i motivi in data 7.6.2007, come risulta dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata a.r. inviata dalla Società reclamante. L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 33, comma 2, C.G.S. comporta l'inammissibilità del reclamo per tardività.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Baianese di Baiano (Avellino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 27 Giugno 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete